



**COMUNE DI GIOVINAZZO**  
**Provincia di Bari**



***Disciplina di alcune***  
***fattispecie regolamentari***  
***in materia di (I.C.I.)***  
***Imposta Comunale sugli Immobili***

**modificato**  
**con**  
**Delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 28/12/2005**

# **DISCIPLINA DI ALCUNE FATTISPECIE REGOLAMENTARI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

## *PREMESSA*

*Il presente regolamento disciplina alcune fattispecie in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, ai sensi degli articoli n.52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997. Per tutto quanto non esplicitamente regolamentato o modificato con il presente atto, resta applicabile la normativa prevista dal decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli immobili e successive modificazioni ed integrazioni.*

## **ART. 1 INTERVENTI IN TEMA DI ESENZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 - lettera c), si stabilisce quanto segue:  
Nell'art. 7, comma 1 - lettera i -, del decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, concernente le esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili, le parole "gli immobili utilizzati" sono sostituite dalle seguenti: "i fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario ed utilizzati".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni d'imposta decorrenti da quello in corso alla data di adozione del presente Regolamento.

## **ART. 2 AGEVOLAZIONI**

1. Le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni previste dall'art. 2 ( commi 3 e 4 ) della legge n. 431/1998, nonché, dell'Accordo Territoriale in data 06/12/2004, sono assoggettate ad aliquota d'imposta agevolata, deliberata annualmente nei termini fissati dalla legge per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Al fine del godimento del beneficio di cui al presente articolo i soggetti passivi di imposta dovranno trasmettere comunicazione all'Ufficio Tributi, nel termine di pagamento della 1<sup>a</sup> rata dell' I.C.I., unitamente alla copia del contratto di locazione regolarmente registrato.
2. Le unità immobiliari, contigue e comunicanti, separatamente accatastate ed adibite a dimora abituale del contribuente, si considerano abitazione principale del soggetto passivo d'imposta a condizione che, entro il 31.12.2005 si provveda a richiedere alla competente Agenzia del Territorio l'accatastamento unitario dei due distinti cespiti. Entro lo stesso termine l'interessato presenterà all'Ufficio Tributi copia della richiesta di accatastamento unitario.
3. E' considerata, a tutti gli effetti, adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.  
Per usufruire dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno presentare all'Ufficio Tributi, entro il termine di pagamento della prima rata d'imposta, idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
4. La pertinenza asservita all'abitazione principale è considerata parte integrante dell'abitazione principale, limitatamente ad una unità C/2 o C/6. La costituzione, esistenza, o cessazione del vincolo pertinenziale dovrà essere comunicata all'Ufficio

Tributi con l'indicazione dell'ubicazione, identificativi catastali, categoria e rendita dell'immobile. La predetta comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente in sede di costituzione o cessazione del vincolo pertinenziale, entro il termine di scadenza del pagamento della 1ª rata dell'imposta.

### **ART. 3 VERSAMENTI ESEGUITI DA CONTITOLARI**

Sono ritenuti validi e liberatori i versamenti eseguiti da uno dei contitolari dell'immobile, anche per conto degli altri obbligati, purché il pagamento dell'imposta, relativa all'immobile in contitolarità, venga completamente assolta per l'anno di riferimento.

I contribuenti interessati, al fine del riconoscimento della validità dei versamenti di cui al precedente comma, dovranno trasmettere comunicazione all'Ufficio Tributi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche per gli anni d'imposta precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento.

### **ART. 4 AZIONI DI CONTROLLO**

Ai sensi dell'art. 59, comma 1 - lettera 1) e lettera g) - del Decreto legislativo n. 446/97, al fine di razionalizzare e semplificare il procedimento di accertamento, potenziare l'attività di controllo sostanziale, si stabiliscono i seguenti criteri:

- La Giunta Comunale decide, annualmente, le azioni di controllo da effettuare e stabilisce i criteri selettivi, da seguire nell'attività di accertamento delle violazioni, fondati sulla tipologia degli immobili e/o sulle categorie dei contribuenti da verificare. Resta salvo, comunque, il recupero d'imposta o della maggiore imposta accertata dall'ufficio anche al di fuori dei casi rientranti nelle categorie assoggettate al controllo.
- Al fine del potenziamento dell'attività di controllo il Comune di Giovinazzo potrà utilizzare i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze ed altre banche dati utili all'attività di controllo, liquidazione ed accertamento.
- La Giunta Comunale determina annualmente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

### **ART. 5 LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO**

L'attività di liquidazione e di accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili sarà espletata ai sensi dell' art. 11 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

Contro l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento potrà essere proposto ricorso dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 546/1992.

Nei giudizi dinanzi alle Commissioni Tributarie, il Comune sarà rappresentato dal Sindaco, con delega al Dirigente del Settore Economico Finanziario e/o al Funzionario Responsabile del Tributo, con eventuale assistenza di un legale nominato dall'Ente.

## **ART. 5-bis Riscossione**

Nel caso in cui venga deliberata la riscossione diretta da parte del Comune oppure venga deliberato l'affidamento in concessione dell'attività di riscossione a soggetto iscritto nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/97, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di riscossione coattiva si procede al recupero delle somme dovute con ingiunzione, utilizzando la procedura prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Il Concessionario è tenuto a designare un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo affidato.

## **ART. 6 DIFFERIMENTI DEI TERMINI E VERSAMENTI RATEALI**

Ai sensi dell'art. 59 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, art. 1 - lettera o, è previsto il differimento dei termini ed il versamento rateale dell'imposta in presenza delle seguenti condizioni:

- Stato di calamità naturale di grave entità, dichiarato dalle competenti autorità;
- Eccezionali e comprovate situazioni di disagio economico del contribuente, accertate tramite i Servizi sociali del Comune.

Le agevolazioni di cui al presente articolo vengono disposte dalla Giunta con Atto deliberativo, su istanza del Contribuente, debitamente documentata ed accertata.

Lo stesso provvedimento definisce l'importo dovuto, maggiorato degli interessi, nonché, il termine temporale del differimento o della rateazione, in ogni caso non superiore ad un anno, dalle scadenze naturali.

Il mancato pagamento di una rata fa decadere il beneficio e rende immediatamente esigibile il debito residuo.

## **ART. 7 ATTRIBUZIONE COMPENSI INCENTIVANTI**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 57, della legge 23/12/1996 n. 662 e dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 è prevista la destinazione di una quota percentuale del gettito dell'ICI al potenziamento dell'ufficio tributi.
2. La quota da accantonare annualmente è stabilita in due misure percentuali:
  - a) Una quota pari almeno allo 0,5% del gettito dell'ICI riscosso nell'esercizio precedente, da destinare a spese di investimento per l'Ufficio Tributi ed alla stipula di apposite convenzioni con l'Agenzia delle Entrate e del Territorio del Ministero delle Finanze;
  - b) Una ulteriore quota, da destinare all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all'attività di liquidazione ed accertamento dei tributi locali, da calcolarsi sulle maggiori somme riscosse nell'esercizio di riferimento, a seguito dell'attività di liquidazione ed accertamento espletata, determinata nella seguente misura:
    - 15% delle maggiori entrate fino a € 258.228,00;
    - 10% delle maggiori entrate eccedenti € 258.228,00 e fino all'importo di € 516.456,00;
    - 5% delle somme eccedenti € 516.456,00;Agli effetti della presente disciplina per entrate devono intendersi quelle

annualmente riscosse, nell'anno di riferimento e rivenienti dall'attività di liquidazione e di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili.

3. Le misure percentuali di cui alla lett. B) del secondo comma sono ridotte del 60% nell'ipotesi in cui all'attività di liquidazione e di accertamento venga espletata avvalendosi della collaborazione di ditte esterne incaricate di svolgere attività di supporto. La gestione ed il controllo delle somme è assegnata al Dirigente Responsabile del Settore competente, su proposta del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi.

## **ART. 8 ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Ai fini dell'applicabilità dell'Accertamento con Adesione del contribuente, secondo i criteri stabiliti dal Decreto Legislativo n. 218 del 19.6.1997, si fa espresso rinvio allo specifico Regolamento Comunale.

## **ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI**

Le disposizioni del presente Regolamento, ove non disposto diversamente, avranno effetto con riferimento all'anno d'imposta in corso alla data di adozione dello stesso.

## **INDICE**

- ART. 1 INTERVENTI IN TEMA DI ESENZIONE
- ART. 2 AGEVOLAZIONI
- ART. 3 VERSAMENTI ESEGUITI DA CONTITOLARI
- ART. 4 AZIONI DI CONTROLLO
- ART. 5 LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO
- ART. 6 DIFFERIMENTI DEI TERMINI E VERSAMENTI RATEALI
- ART. 7 ATTRIBUZIONE COMPENSI INCENTIVANTI
- ART. 8 ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI

